

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'OIC- 22 MARZO 2021 ORE 06:00

Deroga alla continuità aziendale ad ampio raggio

Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

Come già per il documento interpretativo n. 6 del 2020, anche con il documento interpretativo n. 8 sulla continuità aziendale la Fondazione OIC ha cercato di fornire un'interpretazione estensiva alla disposizione introdotta dal decreto Liquidità. Ciò al fine di permettere a una più ampia platea di soggetti l'utilizzo della sterilizzazione degli effetti del Covid-19 nell'applicazione del postulato della continuità aziendale per la redazione dei bilanci 2020 (e oltre). Il documento continua però a escludere l'applicazione della disposizione a tutti gli IAS adopters.

Nel corso degli ultimi dodici mesi, diverse norme e autorevoli commentatori si sono occupati del postulato della **continuità aziendale** per i **bilanci 2019 e 2020**.

Per quanto riguarda le norme di legge, l'art. 7 del decreto Liquidità (n. 23/2020) e l'art. 38-*quater* del decreto Rilancio (n. 34/2020) - che, secondo l'interpretazione del documento interpretativo n. 8 dell'OIC, ha implicitamente abrogato il citato art. 7 - con l'intento di **sterilizzare gli effetti** derivanti dall'**emergenza sanitaria da Covid-19**, hanno introdotto una **deroga** all'applicazione dell'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1) c.c. sul postulato della **continuità aziendale**, che, giova ricordarlo, impone che la valutazione delle voci del bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Leggi anche [Redazione del bilancio e continuità aziendale: l'OIC chiarisce ambito e modalità di applicazione](#)

Il documento che stai per stampare non è completo. Per stampare il documento integrale devi essere abbonato.

